



**POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO
SOCIETA' GRUPPO ACAM S.p.A.**

PREMESSA

Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.
Via Picco n. 22
19124 LA SPEZIA
P.I. 00213810112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)
che agisce per sè e per conto delle Società Controllate e/o Collegate del Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto l'assicurazione
contro il rischio della circolazione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

LEGGE	Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione;
REGOLAMENTO	i regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP (oggi ISVASS) e dal Ministero delle Attività Produttive e successive modificazioni;
ASSICURATO	il Contraente e/o le Società collegate e partecipate;
CONTRAENTE assicurazione;	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
IMPRESA O SOCIETÀ'	La Compagnia assicuratrice;
POLIZZA	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
SINISTRO	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO O INDENNITÀ'	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
RISARCIMENTO di sinistro;	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso
FRANCHIGIA	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
SCOPERTO	la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che L'Assicurato tiene suo carico per ciascun sinistro;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
STATO DI RISCHIO	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 gg. lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE A LIBRO MATRICOLA CONTRO IL RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

1. OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società assicura in conformità alle norme di legge i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà della Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

2. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, motivata dai tempi necessari all'espletamento e alla conclusione delle procedura relative alla gara successiva, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31 dicembre 2013.

Il pagamento del premio relativo all'eventuale proroga, determinato come da art. 2, dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

4. MASSIMALI DI GARANZIA

Il massimale della garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non inferiore ad Euro 10.000.000,00.

5. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera ed Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituirla immediatamente alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dalle condizioni evidenziate nelle " Esclusioni e rivalse".

6. LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, di tutte le Società collegate e/o partecipanti del Gruppo Acam Spa.

La Società assicuratrice si impegna a determinare il premio totale suddiviso per singola Società. Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per un 360-esimo del premio totale.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

Per le autovetture e motocicli inseriti in polizza viene applicata la tariffa "Bonus/malus" a classi di merito, mentre per autocarri e motocarri viene applicata la tariffa senza maggiorazione "pejus" con la forma "tariffa Fissa".

7. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa.

Tale regolazione del premio, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento.

8. SOSTITUZIONE DI VEICOLI

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

9. ESCLUSIONI E RIVALSE

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei riguardi:

1) dell'Ente o Società proprietari o locatari o del conducente del veicolo assicurato;

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo, o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
- c) Se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- d) Se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
- e) Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o dodici mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

- a) Se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

10. MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta come da decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 23/12/76, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26/02/77, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso secondo il modello predisposto dall'ISVAP (art. 143, D. Lgs. n. 209/05)

unitamente alla modulistica predisposta dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro in suo possesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente alla Contraente, o a soggetti dalla stessa delegati, l'apertura di un sinistro avvenuta su richiesta pervenuta all'interno delle procedure di Risarcimento Diretto, oppure direttamente dal danneggiato o, comunque proveniente da un soggetto diverso dal Contraente.

Si precisa, inoltre, che le denunce cautelative per un sinistro con danni a cose non incidono sulla valutazione delle classi di merito sino all'accertamento della responsabilità del sinistro. Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio-politici, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno, salvo quanto previsto dall' Art. 1914 C.C.

11. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla sua difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917. 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

12. STATISTICHE SINISTRI

Con frequenza annuale, entro il 31 Marzo, a partire dalla decorrenza del contratto la società si impegna a fornire all'Assicurato i dati, sia su supporto cartaceo che informatico (file di Microsoft Excel), afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi, sia in totale che scomposto per voci, indicando i sinistri denunciati, quelli senza seguito ed i sinistri liquidati ed il relativo importo preventivato.

13. FRANCHIGIA O SCOPERTO

Il presente contratto non prevede alcuna applicazione di franchigie e/o scoperti se non espressamente richiamati nelle singole garanzie.

14. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il foro ove risiede il Contraente.

15. ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Gli oneri fiscali ed amministrativi, nonché tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme legislative sono a totale carico del Contraente.

16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

17. CLAUSOLA BROKER

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ital Brokers S.p.A. -Via Albaro, 3 - 16145 Genova, conseguentemente tutti i rapporti

inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Ital Brokers S.p.A. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento potrà essere effettuato dalla Contraente anche tramite Ital Brokers S.p.A. che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Agli effetti dei termini fissati alle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione a mezzo lettera, raccomandata, fax e telex fatta dal Broker, nel nome e per conto del contraente alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.

Il compenso del Broker è a carico della Società Aggiudicataria nella misura del 5% del premio pagato (imposte escluse) per l'intera durata (compresi i rinnovi).

18. Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della

Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici

che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'Art. 1911 C.C. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita la associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

19. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE RISCHI ACCESSORI

a. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo. Sono comunque esclusi i:

danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma di legge fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro. Sono comunque esclusi i:

danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato. Da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Eventi Naturali

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine.

Tale garanzia si intende prestata con un massimale pari ad Euro 1.549,37, previa deduzione di una franchigia frontale per sinistro pari ad Euro 103,29..

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti ad essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale - Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio - fono - visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Eventi Socio - Politici (valida per tutti i veicoli)

La società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

In caso di sinistro che coinvolga la garanzia di cui all'art. 3.4) rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 104,00. In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicata una sola volta la franchigia prevista.

Condizioni aggiuntive

a. Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

b. Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ciascun sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- I danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- I danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- I danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- I danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- Danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Condizioni Particolari alla Sezione "Rischi accessori"

Colpa grave dell'assicurato: a parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Colpa grave: a parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa: la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

Onorario dei Periti: fermo il rimborso delle spese di propria competenza (50%) del terzo perito, la Società non riconosce il pagamento del Perito nominato dall'Assicurato.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

VALORE ASSICURATO

E' il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

DANNO PARZIALE

L'impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

DANNO TOTALE

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 12 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 C.C.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziale penali. La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordi tra le Parti, ovvero a richiesta di uno di essi, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando d'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure, in sostituzione:
 - Il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- La fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo,

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.

RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società tramite il Broker. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all'Impresa anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax, lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato, in caso di danno occorso in caso di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all'autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).